

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N° 96**

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione "L'ALTRA EMILIA ROMAGNA"

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio della "L'ALTRA EMILIA ROMAGNA" (di seguito "Associazione"), redatto ai sensi dell'articolo 8 della Legge 2 gennaio 1997 n° 2 e successive modifiche, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.


Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio

Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione legale dei conti in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio non contenga errori significativi. La presente relazione è emessa esclusivamente ai sensi dell'articolo 9 della Legge 6 Luglio 2012, n° 96, stante il fatto che l'Associazione non è obbligata alla revisione legale dei conti.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio, incluse quelle riferibili alle disposizioni di legge e di statuto. Le procedure scelte dipendono



dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del rendiconto di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della presentazione del rendiconto d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, alla data del 31 dicembre 2019, dell'Associazione, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Richiamo di informativa

Senza modificare il nostro giudizio, segnaliamo che il rendiconto al 31 dicembre 2019 rappresenta l'ultimo predisposto dall'Associazione che ha cessato l'attività con decorrenza 31 dicembre 2019. Si rimanda quindi alla informativa fornita in Nota Integrativa dal Tesoriere.

Roma, 03 Agosto 2020

Revicont S.r.l.



Vincenzo Cardo
(Socio – Revisore Legale dei Conti)